



**TAS – TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A.
SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI TASNCH HOLDING S.R.L.
SEDE IN LARGO DEI CADUTI DI EL ALAMEIN, 9 - 00173 ROMA (RM)
CAPITALE SOCIALE EURO 921.519,04 I.V.
CODICE FISCALE 05345750581**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TAS – TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI
S.P.A. ("TAS" O LA "SOCIETÀ")**

SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 31 DELLO STATUTO SOCIALE DI CUI AL PUNTO 3) DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA IN PARTE STRAORDINARIA PER I GIORNI 28 APRILE 2008 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E 29 APRILE 2008 IN SECONDA CONVOCAZIONE, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72, COMMA 1 E DELL'ARTICOLO 92, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

TAS Società per Azioni

Capitale Sociale € 921.519,04 i.v.
N. R.E.A. RM 732344
Partita IVA 03984951008
C.F. e N. Reg. Impr. di Roma 05345750581

Sede Legale

largo Caduti di El Alamein 9
00173 Roma
T +39 06 7297141 - **F** +39 06 72971444
www.tasgroup.it

Sede Operativa

via del Lavoro 47
40033 Casalecchio di Reno, Bologna
T +39 051 458011 - **F** +39 051 4580248



Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ai sensi dell'articolo 72, comma 1, e dell'articolo 92, comma 1, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), è volta ad illustrare e giustificare la proposta di modificare l'articolo 31 dello statuto della Società (lo "**Statuto**"), così come riportata al punto **3**) all'ordine del giorno della Assemblea in parte straordinaria convocata per i giorni 28 aprile 2008 in prima convocazione, e 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

La Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (la "**Legge Risparmio**") e il successivo Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 303 (il "**Decreto Pinza**") hanno, fra l'altro, introdotto norme relative alla nomina ed alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate, modificando la relativa disciplina contenuta nel Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. Testo Unico della Finanza, di seguito, anche "**TUF**").

Con delibere n. 15915 del 3 maggio 2007 e n. 15960 del 30 maggio 2007 (pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2007 e del 12 giugno 2007), la Consob ha modificato il Regolamento Emittenti allo scopo di dare attuazione alle disposizioni introdotte dalla Legge Risparmio e dal Decreto Pinza.

In ottemperanza alle citate disposizioni, TAS - con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci in data 15 maggio 2007 - ha provveduto ad adeguare lo Statuto sociale alle norme contenute nella Legge Risparmio e nel Decreto Pinza nonché alla normativa secondaria successivamente emanata da Consob.

La presente relazione ha per oggetto la proposta di modifica del tenore letterale dell'art. 31 dello Statuto in relazione alla nomina con voto di lista dei componenti dell'organo di controllo.

Tanto premesso, considerato che:

- (a) l'articolo 148, comma 2 del TUF prevede che: "*La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*";
- (b) l'articolo 144-sexies, comma 2 del Regolamento Emittenti, così come modificato, dispone che: "*Ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del Testo unico*" (i.e. 2,5% del capitale sociale);
- (c) l'articolo 144-septies, comma 1 del Regolamento Emittenti, così come modificato, prevede che: "*La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni*";
- (d) in vista dell'assemblea straordinaria di TAS (tenutasi in data 8 gennaio 2008) per il rinnovo delle cariche sociali, su espressa istanza della Società, la Consob (con delibera del 27 novembre 2007) ha determinato - in misura pari al 2,5% del capitale sociale - la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo di TAS;



- (e) successivamente, in data 29 gennaio 2008, con Delibera n. 16319, la Consob ha pubblicato la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi amministrativi e di controllo delle società che hanno chiuso l'esercizio sociale il 31 dicembre 2007, confermando quanto in precedenza comunicato a TAS (con la citata delibera il 27 novembre 2007);
- (f) il testo attualmente in vigore dell'articolo 31 dello Statuto prevede che: "*Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il cinque per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.*";

questo Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame dello Statuto alla luce delle recenti novità regolamentari introdotte dalla Legge Risparmio e dal Decreto Pinza ed, in particolare, delle disposizioni contenute negli articoli 148, comma 2, del TUF e 144-septies del Regolamento Emittenti.

Tale analisi ha evidenziato la necessità di provvedere alla modifica dell'articolo 31 dello Statuto per adeguarlo alla citata normativa attualmente in vigore ed, in particolare, alla menzionata delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008.

In base alle motivazioni esposte, il Consiglio di Amministrazione della Società propone di modificare il dettato statutario esclusivamente in relazione all'articolo 31, adottando il seguente testo:

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo proposto</u>
<p>COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Art. 31</p> <p><i>L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.</i></p> <p><i>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, fra cui il Presidente, nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, e due supplenti.</i></p> <p><i>Le relative designazioni devono essere formulate secondo quanto previsto dal presente articolo.</i></p> <p><i>Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del</i></p>	<p>COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Art. 31</p> <p><i>L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.</i></p> <p><i>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, fra cui il Presidente, nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, e due supplenti.</i></p> <p><i>Le relative designazioni devono essere formulate secondo quanto previsto dal presente articolo.</i></p> <p><i>Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del</i></p>



voto di lista.

Non possono assumere la carica di Sindaco né possono essere inseriti nelle liste coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo, che risultino incompatibili o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto stabilito dalla normativa legislativa e regolamentare applicabile, precisandosi, ai fini della stessa, che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori e le materie della tecnologia informatica e delle comunicazioni.

Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente; ciascuna lista dovrà indicare non più di 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e non più di 2 (due) alla carica di sindaco supplente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto

voto di lista.

Non possono assumere la carica di Sindaco né possono essere inseriti nelle liste coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo, che risultino incompatibili o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto stabilito dalla normativa legislativa e regolamentare applicabile, precisandosi, ai fini della stessa, che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori e le materie della tecnologia informatica e delle comunicazioni.

Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente; ciascuna lista dovrà indicare non più di 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e non più di 2 (due) alla carica di sindaco supplente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto



i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il cinque per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità.

Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale comunicazione per l'intervento in assemblea comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti contestualmente al deposito della lista.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno

i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 2.5% (due virgola cinque) per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità.

Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale comunicazione per l'intervento in assemblea comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti contestualmente al deposito della



depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità e di incompatibilità nonché, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista di candidati. I soci riuniti in patto di sindacato potranno presentare e votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue, salvo ove diversamente disposto da norme legislative o regolamentari:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fino a due Sindaci Effettivi ed uno Supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della

lista.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità e di incompatibilità nonché, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista di candidati. I soci riuniti in patto di sindacato potranno presentare e votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue, salvo ove diversamente disposto da norme legislative o regolamentari:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fino a



detta lista.

b) Il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente saranno tratti dalle altre liste, salvo quanto previsto nella successiva lettera c); a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulterà eletto quello che avrà ottenuto i quozienti più elevati.

In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

c) Un membro effettivo del Collegio Sindacale sarà eletto, in osservanza delle modalità stabilite con Regolamento CONSOB, tra i candidati delle suddette liste

due Sindaci Effettivi ed uno Supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della detta lista, ove non vi siano sindaci eletti dalla minoranza.

b) Il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente saranno tratti dalle altre liste, salvo quanto previsto nella successiva lettera c); a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulterà eletto quello che avrà ottenuto i quozienti più elevati.

In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.



da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla maggioranza;

f) in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla minoranza.

c) Un membro effettivo del Collegio Sindacale sarà eletto, in osservanza delle modalità stabilite con Regolamento CONSOB, tra i candidati delle suddette liste da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tale membro spetta la Presidenza del Collegio.

d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla maggioranza;

f) in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla minoranza.

In conformità a quanto richiesto dall'Allegato 3A Schema n.3 del Regolamento Emittenti, il Consiglio precisa di ritenere che, se approvate dall'Assemblea straordinaria della Società, le modifiche apportate al vigente Statuto dirette a completare l'adeguamento dello stesso alla normativa applicabile in materia di elezione degli organi di amministrazione e controllo della Società, non siano tali da attribuire ai soci il diritto di recesso ai sensi della normativa applicabile.



Si propone quindi all'Assemblea dei Soci di deliberare:

- "di approvare la nuova formulazione dell'articolo 31 dello Statuto nel testo sopra esposto".

Milano, 26 marzo 2008

(Ing. Giuseppe Caruso)

Per il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato